

Registro atti privati n. 788

Prot-2023-1629340 del 29/11/2023

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

CONVENZIONE DI FORNITURA DI FARMACI

OCCORRENTI AL CENTRO UNICO REGIONALE DISTRIBUZIONE FARMACI”

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) di Regione Liguria, nato a Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (C.F. SCCGRG60D24D969T), il quale interviene in rappresentanza della Regione Liguria (con sede legale in Genova, Via Fieschi, 15, C.F. 00849050109)

- Sig. Paolo Bracaccini, CF BRCPLA69D13A271O, nato ad Ancona (AN) il 13/04/1969, che interviene in qualità di Procuratore Speciale della società AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F SPA. con sede legale in Roma, Via Amelia, 70 iscritta al Registro delle Imprese REA n. 466482 della Camera di Commercio di Roma P.IVA 01258691003 (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”) aggiudicataria della gara d'appalto per la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti ad A.Li.Sa. - Centro Unico Regionale Distribuzione Farmaci per un periodo di mesi sei, lotti n. 9, numero gara 9216134, lotti n. 6 – 7 – 8 – 9, giusto il Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 7094 del 25/10/2023.

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012,

	L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che C.R.A. provveda in via esclusiva,	
	per conto delle Aziende ed Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché	
	delle ASP e degli altri enti pubblici, all’acquisizione di beni e servizi sanitari;	
	b) la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la “RAZIONALIZZAZIONE E	
	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI	
	ACQUISTI DI FORNITURE E DI SERVIZI E DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI	
	PUBBLICI E STRUTTURE DI MISSIONE”, ha stabilito che le funzioni di Centrale	
	Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. siano svolte, a far data dal 1° maggio	
	2021, da S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante Regionale;	
	c) in esecuzione di quanto precede SUAR ha indetto una procedura aperta ex art. 71	
	D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., suddivisa in 9 lotti, per la fornitura di “Farmaci	
	occorrenti al Centro unico regionale distribuzione farmaci” numero gara 9216134,	
	occorrenti alle AA.SS. EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, svolta in ambito	
	comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 03/08/2023;	
	d) il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura della procedura di cui al punto	
	precedente in base al Decreto SUAR n. 7094 del 25/10/2023 relativamente ai lotti n.	
	6- 7 – 8 – 9 e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a	
	fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire	
	gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente	
	Atto, dagli atti di gara e dalla propria Offerta tecnica;	
	e) l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione	
	sussiste fino alla concorrenza dell’importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti	
	nell’offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel	
	Capitolato Tecnico;	
	f) il Fornitore ha presentato ed è agli atti della SUAR, la documentazione richiesta ai	

fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata

al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Capitolato tecnico e dagli altri atti di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

h) i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;

l) il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

m) la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per S.U.A.R. nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

n) S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

o) la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

p) nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme tutte

previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*” e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l’elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l’Offerta Tecnica, l’Offerta Economica, sono parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il presente Atto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione contraente*: l’ente sanitario effettivo utilizzatore della Convenzione nel suo periodo di sua validità ed efficacia, che sottoscrive l’Ordinativo di Fornitura (OdF) e le conseguenti Richieste di Consegna (RdC);

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione contraente con il Fornitore mediante l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l’Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

e) *NECA – Negozio elettronico SUAR Acquisti*: un catalogo elettronico delle

convenzioni attivate;

f) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

g) *Punto ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna (RdC);

h) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad emettere le Richieste di consegna;

i) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;

j) *Importo della Fornitura*: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

k) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente convenzione (IVA esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito.

l) *Sede/i di consegna*: il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Liguria dell'Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;

m) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

n) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore conosce e in base ai quali ha sottoscritto l'offerta in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto di cui all'art. 6, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a

prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura di 'Farmaci occorrenti al Centro unico regionale distribuzione farmaci'. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti avranno la medesima scadenza. Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.

6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 120, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023 senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente gli enti del settore pubblico allargato della Regione Liguria.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA.

2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: Tel: 071809809 - Fax: 0678332222 - e-mail paolo.bracaccini@angelinipharma.com – PEC acraf-gare@pec.angelini.it.

L'*Ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione contraente (Punto Ordinante).

3. Nel caso degli Enti del S.S.R. liguri, l'Amministrazione contraente, attraverso il NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le Unità Richiedenti. Nel caso di variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica.

4. È fatto divieto ad un'Amministrazione contraente, che ha in corso di esecuzione un *OdF*, di emettere un nuovo *OdF* prima dell'esaurimento dell'*OdF* precedente; l'*OdF* emesso dalla stessa Amministrazione contraente nel corso di validità ed efficacia di un precedente *OdF* è da ritenersi nullo; in tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione contraente e S.U.A.R. e comunicare loro la non validità dell'*OdF* ricevuto.

5. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un *OdF* sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della Convenzione ovvero abbia

ricevuto *OdF* oltre la concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'*OdF*, informare dell'accaduto l'Amministrazione contraente e S.U.A.R. che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti.

6. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

7. Le Amministrazioni danno esecuzione agli *OdF* tramite richieste di consegna (*RdC*). Le *RdC* vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la *RdC* attraverso posta elettronica certificata (PEC); in alternativa la *RdC*, firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le *RdC* debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

8. Qualora, successivamente alla stipula del presente Atto, si proceda all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole Amministrazioni contraenti, anche l'emissione delle *RdC* verrà effettuata tramite NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle *RdC*.

Articolo 7 – Durata della convenzione

La presente Convenzione ha una durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente convenzione e potrà essere prorogata fino ad un massimo di dodici (12) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.U.A.R. In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo

massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

2. S.U.A.R. si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell'art. 120, comma 10, D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., di prorogare ulteriormente la Convenzione in essere, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto a seguito dell'espletamento di una nuova procedura. In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore a dodici mesi.

3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto viene determinato sulla base dei prezzi unitari dei prodotti/servizi offerti ed aggiudicati (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicati nell'offerta economica di gara. Si elencano di seguito i Lotti aggiudicati, con rispettiva durata ed importo IVA esclusa: Lotto 6, importo 6 mesi IVA esclusa: € 5.456,00 - prezzo unitario offerto € 3,14286; Lotto 7, importo 6 mesi IVA esclusa: € 4.224,00 - prezzo unitario offerto € 3,14286; Lotto 8, importo 6 mesi IVA esclusa: € 6.864,00 - prezzo unitario offerto € 3,14286; Lotto 9, importo 6 mesi IVA esclusa: € 4.928,00 - prezzo unitario offerto € 3,14286; Totale semestrale lotti aggiudicati € 21.472 ,00 come da offerta economica pubblicata sul sito istituzionale dell'ente

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni

contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo,

ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto

nei confronti delle Amministrazioni contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione

e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché

dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono

compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in

base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed

invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico

il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,

revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto

dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e all'art. 12 del Capitolato tecnico.

Articolo 9 - Garanzia definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il

perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una

garanzia definitiva rilasciata da Intesa San Paolo S.p.A. n.

08312/8200/901827/613046/2233-2023 datata 03/11/2023 in favore della S.U.A.R. di

importo di Euro 1073,60, determinata come previsto dall'art. 117 D.Lgs. n. 36/2023

ss.mm.ii..

2. Tale garanzia deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e

comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del

contratto, il rateo della garanzia definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento

dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso

		emessi dall'Amministrazione contraente.	
		3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed	
		è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del	
		Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti	
		dall'esecuzione dei singoli OdF ricevuti.	
		4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
		Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta	
		espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto	
		previsto all'art. 13 (Penali) del Capitolato Tecnico, ha diritto di rivalersi direttamente	
		sulla garanzia.	
		5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data	
		dalla ricezione dell'OdF e nei limiti degli importi nello stesso previsti.	
		6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli OdF, e, comunque, sino alla	
		completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti OdF e della	
		Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione	
		di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il	
		Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.	
		7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione	
		di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del	
		valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta)	
		giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della S.U.A.R.	
		8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole	
		Amministrazioni contraenti e/o la S.U.A.R. hanno facoltà di dichiarare risolto	
		rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.	
		<u>Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti</u>	

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni Contraenti che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soqgetti, comunicati con nota acquisita agli atti al n. Prot-2023-1473752 del 06/11/2023.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura

	e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli	
	OdF.	
	11. Oqni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto	
	contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali	
	danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.	
	12. Gli adempimenti di cui ai commi 8 e 9 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai	
	sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
	<u>Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la SUAR e per le</u>	
	<u>Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore</u>	
	1. Con la stipula del presente atto la SUAR individua nel Dott.Luigi Moreno Costa	
	Brandolin il Responsabile del Procedimento, quale responsabile dei rapporti della	
	SUAR con il Fornitore.	
	2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico: 010	
	5488561; indirizzo e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it .	
	3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Paolo Braccaccini il	
	Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della SUAR, nonché di	
	ciascuna Amministrazione.	
	4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: tel. 071809809, e-mail	
	paolo.braccaccini@angelinipharma.com, PEC acraf-gare@pec.angelini.it.	
	5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento	
	nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il	
	Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.	
	6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti	
	Responsabili della fornitura.	
	<u>Articolo 12 – Subappalto e sub-contratti</u>	

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Atto.

2. È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla S.U.A.R., prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti utilizzati nel presente contratto ai sensi dell'art. 119 D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. che non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione dei crediti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e dei singoli OdF a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Stazione Unica, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12. La Stazione Appaltante procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

3. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

4. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 ss.mm.ii. Ai fini dell'opponibilità a S.U.A.R. ed alla Amministrazione contraente, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni debentrici.

5. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

	6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti	
	commi, S.U.A.R. e l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni	
	danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	
	Convenzione e gli OdF, per quanto di rispettiva ragione.	
	<u>Articolo 14 - Modalità di esecuzione della fornitura/servizio</u>	
	La Fornitura è effettuata secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nei relativi	
	allegati per quanto riguarda in particolare:	
	- Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica.	
	- Penali	
	- Clausola risolutiva espressa	
	- Risoluzione	
	- Recesso	
	- Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	
	- Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento	
	- Tutela e sicurezza dei lavoratori	
	<u>Articolo 15 - Brevetti industriali e diritto d'autore</u>	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di	
	autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria	
	da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare	
	e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri	
	conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della	
	medesima Amministrazione e/o di S.U.A.R.	
	3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative	

giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore

riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di

fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente

intentata nei confronti dell'Amministrazione e/o di S.U.A.R. queste ultime, fermo

restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia

fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto delle Richieste di Consegna

e della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il

corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 16 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti

di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di

essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del

Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio

dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con

il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da

qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori

derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,

fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità

e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del

Regolamento UE n. 679/2016.

4. Il trattamento dei dati avverrà secondo le modalità stabilite all'articolo 28 del

Disciplinare di gara concernente la gestione della procedura di gara e dei contratti

	conseguenti all’aggiudicazione della gara. I dati saranno conservati per la durata del	
	procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore.	
	5. Con la sottoscrizione della presente Convenzione SUAR è autorizzata alla	
	pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi	
	ai sottoscrittori.	
	6. Le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione	
	dell’OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione	
	a SUAR, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati per le	
	finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF	
	7. Nell’ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle	
	previsioni del presente Atto, l’Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di	
	impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi	
	discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196	
	e ss.mm.ii.	
	<u>Articolo 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali</u>	
	1.La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata	
	sottoscritta a distanza.	
	2. L’imposta di bollo sugli originali è assolta da Regione Liguria in modo virtuale,	
	giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1	
	Prot. n. 0051279 del 3/3/2022.	
	3.Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali	
	relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte	
	bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle	
	Amministrazioni contraenti per legge.	
	18	

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 18 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

Si veda art. 22 del Capitolato tecnico

Articolo 19 - Foro competente

Si veda art. 26 del Capitolato tecnico

Articolo 20 - Clausola finale

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni

del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) art. 14 (Modalità di esecuzione della fornitura), Art. 16 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 17 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Art. 18 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 19 (Foro competente) Art. 20 (Clausola finale).

REGIONE LIGURIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Dott. Giorgio Sacco

AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F SPA

Sig. Paolo Braccacini